

CODICE DEONTOLOGICO DELL'ARBITRO DELLA CAMERA ARBITRALE INTERNAZIONALE

ART. 1 - ACCETTAZIONE DEL CODICE DEONTOLOGICO

1. Colui che accetta la nomina ad Arbitro in un arbitrato amministrato dalla Camera Arbitrale Internazionale sia egli nominato dalla parte o da altro soggetto, si impegna ad accettare senza alcuna riserva il "Regolamento del procedimento di arbitrato gestito dalla Camera Arbitrale Internazionale e a svolgere l'incarico di Arbitro conformemente a detto Regolamento ed al presente Codice Deontologico.

2. Il Codice Deontologico si applica anche ai Consulenti tecnici nominati nei procedimenti arbitrali amministrati dalla Camera Arbitrale Internazionale.

ART. 2 - ARBITRO NOMINATO DALLA PARTE

1. L' Arbitro nominato dalla parte può sentire la parte o il suo difensore in occasione della nomina del Presidente del Collegio Arbitrale, qualora sia stato incaricato di parteciparvi. In ogni caso le indicazioni fornite dalla parte non sono vincolanti per l'Arbitro.

ART. 3 – COMPETENZA DELL'ARBITRO

1. L'Arbitro deve accettare incarichi che sappia di poter svolgere con adeguata competenza, secondo le sue qualificazioni professionali, in relazione alla materia del contendere.

ART. 4 – DISPONIBILITÀ' DELL'ARBITRO

1. L'Arbitro, quando accetta, deve essere certo di poter dedicare all'arbitrato il tempo e l'attenzione necessarie, al fine di svolgere e concludere l'incarico nel modo più sollecito e professionale possibile.

ART. 5 – IMPARZIALITÀ' DELL'ARBITRO

1. L'Arbitro nominato deve garantire la propria imparzialità nell'interesse di tutte le parti, salvaguardando il proprio ruolo da qualunque pressione esterna, diretta o indiretta.

ART. 6 – INDIPENDENZA DELL'ARBITRO

1. L'Arbitro nominato deve garantire la propria indipendenza in ogni fase della procedura, e dopo il deposito del Lodo, per il periodo di eventuale impugnazione dello stesso.

ART. 7 - DICHIARAZIONE DI IMPARZIALITÀ E INDIPENDENZA

1. Per garantire la sua imparzialità ed indipendenza, l'Arbitro, quando accetta l'incarico, deve rilasciare una apposita dichiarazione scritta.

2. Qualunque dubbio in merito alla opportunità di dichiarare o meno un fatto, una circostanza o un rapporto deve essere risolto a favore della dichiarazione.

3. Il successivo accertamento di fatti, circostanze o rapporti che avrebbero dovuto essere dichiarati può essere valutato dalla Camera Arbitrale Internazionale come causa di sostituzione dell'Arbitro, anche d'ufficio, nel corso del procedimento e di non conferma in un nuovo procedimento, e sarà considerato ai fini di eventuali risarcimenti danni richiesti dalle parti.

4. Gli Arbitri di parte, in un arbitrato irrituale, nel quale sia richiesto di rendere una transazione delegata non sono tenuti a prestare la dichiarazione d'indipendenza.

ART. 8 - SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

1. L' Arbitro deve favorire un completo e rapido svolgimento del procedimento.

In particolare, deve stabilire i tempi e i modi delle udienze al fine di consentire la partecipazione delle parti su un piano di assoluta parità e nel rispetto del principio del contraddittorio.

2. E' dovere dell'Arbitro seguire l'arbitrato con tutta l'attenzione ed il tempo che le circostanze rendono necessari, procedendo nel modo più sollecito ed economico possibile.

In particolare, deve evitare spese superflue che possano far aumentare i costi della procedura in modo sproporzionato al valore della controversia.

3. L' Arbitro deve astenersi dal dare alle parti, direttamente o tramite i propri difensori, notizia delle decisioni istruttorie o di merito, la cui comunicazione è di esclusiva competenza della Segreteria Arbitrale della Camera Arbitrale Internazionale.

ART. 9 – DIVIETO DI COMUNICAZIONI UNILATERALI DELL' ARBITRO

1. L' Arbitro deve evitare, in qualunque fase del procedimento, ogni comunicazione unilaterale con qualunque parte o i suoi difensori, senza darne immediata notizia al Consiglio Arbitrale della Camera Arbitrale Internazionale perché lo comunichi alle altre parti e agli altri Arbitri.

ART. 10 – TRANSAZIONE

1. L' Arbitro o gli Arbitri, se rituali, possono sempre suggerire alle parti l' opportunità di una transazione o di una conciliazione della controversia, ma non possono influenzare la loro determinazione, facendo intendere di avere già raggiunto un giudizio sull' esito del procedimento.

2. Gli Arbitri irrituali, ai quali sia stato richiesto di rendere una transazione delegata, quali titolari di uno specifico mandato congiunto a transigere la controversia, devono, determinare consapevolmente il contenuto della transazione delegata che sostanzia il Lodo contrattuale, tenendo presenti gli elementi acquisiti dalle parti nel corso del procedimento arbitrale.

ART. 11 - DELIBERAZIONE DEL LODO

1. L' Arbitro deve garantire la propria partecipazione alla fase di deliberazione del Lodo. Rimane impregiudicato il suo diritto di non sottoscrivere il Lodo, in caso di deliberazione presa a maggioranza dal Collegio Arbitrale.

ART. 12 – ONORARIO E SPESE DELL' ARBITRO

1. L' Arbitro non può accettare alcun accordo diretto o indiretto con le parti o i loro difensori in relazione all' onorario e alle spese.

2. L' onorario dell' Arbitro è determinato esclusivamente dal Consiglio Arbitrale della Camera Arbitrale Internazionale secondo le Tariffe fissate dalla stessa e riportate nell' Allegato "D" del Regolamento Arbitrale, che l' Arbitro, quando accetta l' incarico, dichiara di conoscere e di accettare, espressamente ed irrevocabilmente, senza riserve.

3. L' Arbitro deve evitare spese superflue che possano far aumentare immotivatamente i costi della procedura. In caso di contestazione su detti rimborsi, l' Arbitro accetta che sia il Consiglio Arbitrale della Camera Arbitrale Internazionale a decidere secondo equità l' entità e la debenza effettiva di detti rimborsi e spese.

ART. 13 - VIOLAZIONE DEL CODICE DEONTOLOGICO

1. L' Arbitro che non rispetta le norme del presente Codice Deontologico può essere sostituito dalla Camera Arbitrale Internazionale che può anche rifiutarne la conferma in successivi procedimenti, nonché, nei casi più gravi, segnalarlo, se vi risulti iscritto, al Collegio Nazionale degli Arbitri. Se da un comportamento negligente dell' arbitro dovessero derivare danni per la Camera Arbitrale Internazionale, quest' ultima si riserverà di richiedere un eventuale risarcimento danni.

ART. 14- ELENCO ARBITRI

La Camera Arbitrale Internazionale forma un elenco di Arbitri e Periti che viene aggiornato ed integrato ogni anno e al quale possono attingere le parti, o in secondo ordine la Camera Arbitrale (ove le parti non provvedano nei tempi previsti dal Regolamento) per le eventuali nomine. Gli Arbitri sono suddivisi per area geografica e competenza curriculare e a richiesta delle parti può essere fornita una checklist di arbitri con allegato, per ciascuno, un curriculum vitae. Coloro che intendono essere inseriti nell' elenco interno della Camera Arbitrale Internazionale potranno inviare domanda di ammissione nei tempi e con le modalità decise dall' Organismo. Il Consiglio Arbitrale previa valutazione della domanda di ammissione, e dei relativi allegati, comunicherà al candidato arbitro l' eventuale parere favorevole invitandolo all' invio di ulteriori documenti integrativi e al versamento di una quota di adesione che annualmente viene stabilita dal Consiglio Arbitrale. Tale quota è versata esclusivamente per l' inserimento nell' elenco degli Arbitri, e non a titolo di formazione, e non essendo attivato nessun contratto di lavoro e/o di collaborazione tra l' Organismo e il singolo arbitro, l' accettazione della domanda e il contestuale inserimento nell' elenco non implica la certezza di nomine che pertanto restano eventuali ove ricorrano le condizioni previste dal Regolamento e contemporaneamente nella domanda di ammissione. Ciascun arbitro potrà inviare disdetta di appartenenza alla Camera Arbitrale entro il 30 ottobre di ogni anno. In assenza di disdetta vi sarà un tacito rinnovo che impegnerà l' arbitro al pagamento della quota di rinnovo, indicata nel modulo di adesione, da corrispondere entro il 15 gennaio dell' anno successivo e che oltre alle eventuali nomine garantirà 1 seminario gratuito annuo di 1 giornata che verterà su novità giurisprudenziali in materia e che simulerà praticamente la tenuta di un Arbitrato.

ART. 15- FORMAZIONE

I Candidati Arbitri, una volta formalizzata l'adesione, saranno obbligati a seguire un percorso formativo gratuito di una giornata. Contestualmente all'invio della domanda, la Camera Arbitrale Internazionale fornirà al candidato arbitro un calendario con l'elenco delle città dove si terrà il Corso propedeutico e la cui preferenza dovrà essere indicata nella domanda di ammissione. In ogni singola sede, affinché si possa tenere la giornata formativa, è richiesto il raggiungimento minimo di 15 arbitri; contrariamente i candidati arbitri dovranno seguire la formazione in una sede diversa da quella indicata in fase di iscrizione o nel caso in cui la nuova sede proposta risulti di difficile raggiungimento e/o per tutte le cause di forza maggiore che impediscano la frequentazione del Corso, sarà sufficiente la frequentazione del Corso in modalità e-learning che verrà comunque attivato contestualmente all'accettazione della domanda.

ART. 16 - RISERVATEZZA

L'arbitro è tenuto al segreto sulle notizie acquisite per ragioni del suo ufficio o per le funzioni esercitate e non deve utilizzarle in maniera indebita, astenendosi da comportamenti che possano influire sullo svolgimento o sull'esito di altre controversie.